



**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI**

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA R.D.O.

**per l'affidamento del servizio ludico ricreativo estivo
a favore dei bambini frequentanti i civici servizi
educativi per l'infanzia e le scuole d'infanzia statali**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

Art. 1 - Premesse e norme regolatrici

Con determinazione dirigenziale n. 32/2019, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto di procedere all'affidamento del servizio ludico ricreativo estivo per i bambini frequentanti i civici servizi educativi per l'infanzia e le scuole d'infanzia statali

L'affidamento del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), previo espletamento di una procedura negoziata mediante una R.d.O. (Richiesta di Offerta) aperta attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP.

La partecipazione alla R.d.O. e l'esecuzione del servizio sono disciplinate dal presente documento, dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- ✓ Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- ✓ Capitolato Tecnico – ALLEGATO 27 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi sociali" ai fini della partecipazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come "Codice dei Contratti" e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

Art. 2 - Oggetto

(CPV 85311300-5)

Servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l'infanzia e le scuole d'infanzia statali, ripartito in 4 (quattro) lotti funzionali, di cui all'art. 3 comma 1 lettere qq) del Codice dei Contratti, da eseguirsi secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente documento e nel Capitolato Tecnico Prestazionale allegato alla R.d.O.

Art. 3 - Codice identificativo gara

Si indica, nel seguito, per ciascun lotto, il corrispettivo C.I.G. (Codice identificativo gara):

LOTTI	C.I.G.
-------	--------

LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest	7815703A24
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno	7815705BCA
LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante	7815709F16
LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolcevera	7815713267

Art. 4 - Requisiti di ammissione

Gli operatori economici invitati, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti, sempre con operatori abilitati al MePA di CONSIP, purché in possesso dei requisiti previsti agli artt. 47 e 48 del Codice medesimo.

Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara i Concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, come dettagliato nella "PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE" del DGUE che i concorrenti dovranno presentare, debitamente compilato, nell'ambito della documentazione amministrativa di cui al successivo articolo.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto; in caso di violazione a quest'ultima disposizione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Requisiti speciali e mezzi di prova

I Concorrenti, **a pena di esclusione**, dovranno essere in possesso dei requisiti che seguono:

a. Requisiti di idoneità (articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà essere iscritta nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerente con quella oggetto della presente procedura.

La stazione appaltante procederà d'ufficio alla verifica della suddetta iscrizione.

In caso di Concorrente non residente in Italia ma in altro Stato membro, lo stesso dovrà dimostrare tali requisiti secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza ovvero nelle altre forme previste al comma 3 dell'art. 83 del Codice;

b. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà avere realizzato un fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore al doppio dell'importo (IVA esclusa) posto a base di gara per il lotto oggetto dell'offerta. In caso di presentazione d'offerta per più lotti, il fatturato richiesto dovrà essere almeno pari al doppio dell'importo del lotto di maggiore valore economico. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- ✓ per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- ✓ per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante;

c. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)

L'Impresa concorrente dovrà aver eseguito, nel corso dell'ultimo triennio 2016/2018, prestazioni oggetto di uno o più contratti, sino ad un massimo di tre, nel settore dei servizi socio educativi a favore dei bambini di 0/6 anni per conto di committenti pubblici e/o privati, per un importo complessivo, al netto dell'I.V.A., pari o superiore al 60% dell'importo posto a base di gara per il lotto oggetto dell'offerta. Nel caso di partecipazione alla R.d.O. per più lotti, l'importo richiesto dovrà essere pari o superiore al 60% dell'importo posto a base di gara per il lotto di maggior valore economico fra quelli oggetto dell'offerta.

La stazione appaltante procederà d'ufficio al controllo dei servizi dichiarati svolti a favore di committenti pubblici, mentre per i servizi resi a favore di committenti privati l'Impresa concorrente dovrà darne attestazione attraverso un'autocertificazione che dovrà allegare alla dichiarazione da rendersi attraverso il DGUE.

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'Ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti, da dichiararsi mediante presentazione, nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui al successivo articolo – punto 1, di un proprio DGUE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento, da presentarsi in sede di gara nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui sopra, contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'Ausiliaria.

Il Concorrente e l'Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'Ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'Ausiliaria che l'Impresa che si avvale dei requisiti.

L'Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'Ausiliaria di un Concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro Concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del Concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'Ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al Concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Art. 5 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La R.d.O. è integrata dai seguenti documenti allegati:

- ✓ le presenti Condizioni Particolari della R.d.O.;
- ✓ il Capitolato Tecnico Prestazionale;
- ✓ il DUVRI 1 e 2;
- ✓ il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)” in formato elettronico editabile.

La proposta effettuata sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa concorrente formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura di gara e, in quanto tale, da presentarsi nell'ambito della documentazione amministrativa di gara una sola volta a prescindere dai lotti per i quali l'Impresa partecipa):

1.1) dichiarazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) sempre del Codice dei Contratti da rendersi, attraverso il “MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)”, a cura del rappresentante legale dell'Impresa concorrente, debitamente sottoscritto dallo stesso. In particolare, circa le dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere a) - b) - c) del Codice dei Contratti, l'Impresa concorrente dovrà fornire nella “Parte IV: Criteri di selezione” del DGUE le dichiarazioni come segue:

- 1.1.A) A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a) del Codice) – punto 1) → Iscrizione in un Registro professionale o commerciale;
- 1.1.B) B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice) – punto 1b) → Fatturato annuo medio riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;
- 1.1.C) C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) – punto 1b) → Servizi principali espletati, nel corso dell'ultimo triennio, nello specifico settore dei servizi socio educativi a favore dei bambini di 0/6 anni specificando, rispettivamente, gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

1.2) garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti, per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di gara per il lotto oggetto dell'offerta, costituita a scelta:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la TESORERIA COMUNE DI GENOVA Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1- DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

A prescindere dalla modalità individuata per la corresponsione della cauzione, dovrà sempre essere sempre riportata la causale "CAUZIONE PROVVISORIA: R.D.O. N. 2232818 – "Servizio ludico ricreativo estivo 2019".

L'importo della garanzia è ridotto nelle fattispecie previste al comma 7 dell'art. 93 del Codice dei Contratti.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, nonché in caso di accertamento d'ufficio da parte della Stazione Appaltante della mancanza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

1.3) dichiarazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario, come stabilito all'art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti stesso. Tale documento viene richiesto a pena di esclusione dalla gara. La presente disposizione, secondo quanto previsto all'anzidetto art. 93 comma 8 del Codice dei Contratti "... non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese"; in quest'ultimo caso, il rappresentante legale dell'Impresa concorrente dovrà fornire specifica dichiarazione circa lo stato di micro, piccola o media impresa;

1.4) documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (**da presentarsi solo nel caso di partecipazione alla gara di soggetti associati**):

- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**
 - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**
 - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**
 - dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio, che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - dichiarazione che indichi la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di**

organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) la percentuale di servizio che sarà anno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

2. OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara per il lotto interessato, le caratteristiche minime indicate nel seguito.

L'offerta dovrà essere formulata immettendo a sistema, attraverso la funzione "Aggiungi allegati" un progetto, da redigersi a mezzo di relazione formata da non più di 8 fogli in formato A4, in cui il Concorrente dovrà illustrare gli elementi rilevanti ai fini della valutazione secondo i criteri e sub-criteri indicati nella tabella di cui al successivo articolo. Ai fini di una più agevole valutazione del progetto si chiede che nell'esposizione progettuale sia mantenuto lo stesso ordine dei criteri e sub-criteri di cui all'anzidetta tabella.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'Impresa concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del Concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di partecipazione alla procedura di gara di soggetti associati, il progetto dovrà essere sottoscritto digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

In caso di non completa conformità dell'offerta tecnica ai requisiti stabiliti nel Capitolato tecnico prestazionale e/o nel presente documento, detta offerta non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, non si procederà alla successiva fase di apertura dell'offerta economica.

3. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere presentata immettendo a sistema il prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per il lotto (**esclusa l'opzione**). Nell'offerta, altresì, l'Impresa concorrente, secondo quanto stabilito all'art. 95 – comma 10 del Codice dei Contratti, dovrà “... indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. **Tali costi, connessi con l'attività di impresa, dovranno risultare congrui rispetto all'entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.** I suddetti costi sono da intendersi compresi nel prezzo, al netto dell'I.V.A., offerto per il lotto interessato, **esclusa l'opzione**.

L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente con le modalità sopra indicate per l'offerta tecnica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

Nell'offerta economica, i prezzi si intendono proposti dalle Imprese concorrenti in base a calcoli di loro convenienza a tutto loro rischio e, quindi, devono intendersi assolutamente invariabili.

L'offerta, le dichiarazioni e tutta la documentazione presentata dovranno essere redatte in lingua italiana.

Ogni Concorrente potrà presentare offerta per uno, più o tutti i lotti, ma potrà risultare aggiudicatario di non più di 2 (due) lotti.

Nel caso in cui un'Impresa concorrente risulti migliore offerente per un numero di lotti superiore a due, si procederà nel modo seguente:

- all'Impresa suddetta verranno assegnati i due lotti di maggior valore economico. Dal terzo lotto in poi, in conseguenza del limite dei due lotti complessivamente assegnabili, si procederà, se possibile, allo scorrimento della relativa graduatoria;
- qualora, applicando la limitazione di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il Comune prescindere dal limite dei due lotti complessivamente assegnabili.

Non saranno ammesse le offerte che non siano integralmente conformi alle disposizioni degli atti di gara.

Non sono ammesse varianti a quanto stabilito negli atti di gara, né offerte sottoposte a riserve o condizioni.

Le Concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la presentazione delle offerte o per atti ad esse inerenti, né risarcimento per qualsiasi causa.

Con la presentazione dell'offerta, le Concorrenti si obbligano:

- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché negli atti richiamati negli stessi;
- ad eseguire il servizio secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nei suddetti atti di gara;
- a mantenere invariata l'offerta per il termine di 180 (centottanta) giorni decorrente dal giorno di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 6 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato, per ciascun lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 – commi 2 e 3 lettera a) del Codice dei Contratti.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
totale	100

Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi; detti punteggi sono contraddistinti come segue:

- con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice;
- con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	Criteri di valutazione	Punti max	Sub-criteri di valutazione	Punti D max	Punti Q max

1	Modello organizzativo del servizio, del sistema di programmazione e di verifica delle attività	40	<p>1.1 La congruenza con gli obiettivi, di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale, della programmazione delle attività e della pianificazione del servizio.</p> <p><i>Verranno valutati positivamente i progetti che, attraverso un dettaglio delle modalità operative, contengano elementi idonei a dimostrare l'ottimale conseguimento degli obiettivi.</i></p>	12	
			<p>1.2 L'individuazione di strategie per garantire la fase preliminare di approccio e conoscenza dei bambini, delle famiglie, dei referenti e delle strutture della civica Amministrazione.</p> <p><i>Saranno apprezzate le strategie ritenute più appropriate ai fini di una efficace gestione della fase preliminare di approccio con i diversi soggetti coinvolti.</i></p>	10	
			<p>1.3 L'individuazione delle modalità di raccordo con le famiglie e con gli uffici di riferimento della Amministrazione.</p> <p><i>Saranno apprezzate le modalità di raccordo che considerano prioritariamente le esigenze delle famiglie e degli Uffici dell'Amministrazione</i></p>	9	
			<p>1.4 L'individuazione delle strategie organizzative per la condivisione del progetto educativo relativo ai bambini con disabilità.</p> <p><i>Saranno valutate positivamente le strategie organizzative ritenute più efficaci ai fini di un'adeguata condivisione del progetto educativo relativo ai bambini con disabilità.</i></p>	9	

2	Organizzazione delle attività	30	<p>2.1 Organizzazione della giornata ludica ricreativa e della routine (cure personali, pranzo, sonno, ecc.) funzionale alle esigenze, ai ritmi e alle caratteristiche dei bambini in relazione alle diverse fasce età, garantendo la sicurezza e il benessere dei bambini.</p> <p><i>Saranno apprezzate le proposte che, attraverso un'accurata descrizione dell'organizzazione della giornata ludica ricreativa e delle routine (differenziate per fasce d'età) presentino elementi significativi per garantire benessere e sicurezza ai bambini.</i></p>	12	
			<p>2.2 Descrizione delle attività per i bambini sia in momenti di grande gruppo che di piccolo gruppo, proposte di gioco che migliorino la capacità di aggregazione dei bambini, ruolo dell'adulto.</p> <p><i>Saranno valutate positivamente le proposte ritenute più idonee a favorire le capacità di aggregazione dei bambini nel piccolo o nel grande gruppo, con particolare attenzione al ruolo dell'adulto.</i></p>	10	
			<p>2.3 Relazione con le famiglie in particolare al momento dell'accoglienza e della riconsegna dei bambini.</p> <p><i>Saranno apprezzate le strategie proposte per le fasi dell'accoglienza e della riconsegna dei bambini ritenute più efficaci per instaurare e consolidare un rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie.</i></p>	6	
			<p>2.4 Proposte di attività sperimentali e di progetti innovativi.</p> <p><i>Si valuteranno positivamente le proposte contenenti significativi elementi di sperimentazione e di innovazione compatibili con la peculiarità del servizio richiesto.</i></p>	2	

	Professionalità a disposizione del progetto	10	3.1 Possesso da parte del coordinatore di ulteriori anni di esperienza di coordinamento di servizi socio educativi rispetto al numero minimo richiesto all'art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale <i>Sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:</i> <u>Offerta iesima X punteggio</u> Migliore offerta		4
			3.2 Numero ore di formazione specifica che la Concorrente, in caso di aggiudicazione, espleterà, prima dell'avvio del servizio, a favore del personale impiegato nel servizio stesso <i>Sarà attribuito il punteggio in base alla seguente formula:</i> <u>Offerta iesima X punteggio</u> Migliore offerta		6

Per ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la stazione appaltante ricorrerà al metodo di attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti per l'attribuzione dei punteggi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti stessi, variabili tra zero e uno, attribuiti dai singoli commissari a seguito di valutazione individuale di ogni elemento di valutazione.

Una volta individuate le medie provvisorie per ogni item di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'attribuzione dei punteggi per gli elementi di natura qualitativa relativi alle singole voci verrà fatta attribuendo punteggi espressi in valori decimali secondo le seguenti indicazioni:

- ✓ Ottimo 1
- ✓ Buono da 0,80 a 0,99
- ✓ Discreto da 0,70 a 0,79
- ✓ Sufficiente da 0,60 a 0,69
- ✓ Non sufficiente da 0,20 a 0,59
- ✓ Inadeguato da 0,00 a 0,19

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, relativamente ai criteri discrezionali nn. 1 e 2, è prevista una soglia minima di sbarramento, anche per uno solo dei relativi sub criteri, pari a 0,60 (media dei coefficienti variabili da zero ad uno attribuiti dai singoli commissari).

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione", secondo le linee

ANAC, si applica ai soli criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. Nella presente procedura, pertanto, viene applicata ai soli criteri discrezionali di natura qualitativa, poiché le formule previste per i sub-criteri del criterio quantitativo, consentono l'attribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al Concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Per il criterio di natura quantitativa, sub-criteri 3.1 e 3.2, al Concorrente che presenterà l'offerta migliore sarà attribuito il massimo del punteggio mentre agli altri Concorrenti il punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della formula indicata per ogni sub-criterio.

Criteri di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito automaticamente dal sistema MePA applicando la formula "bilineare" indicata sul MePA come "lineare "spezzata" sulla media (interdipendente)" che i Concorrenti possono visionare sulla R.d.O. pubblicata sul MePA medesimo.

Art. 7 - Svolgimento operazioni di gara

Apertura on line della busta contenente la documentazione amministrativa e verifica della stessa

La data e l'ora della prima seduta pubblica on line saranno comunicate ai Concorrenti attraverso il portale MePA, almeno un giorno prima della data fissata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, di cui sarà data comunicazione ai Concorrenti con le modalità di cui sopra.

Il R.U.P. procederà, nella prima seduta pubblica on line, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel precedente articolo 5 – 1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
- b) attivare, se ricorre la circostanza, la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo punto;
- c) verbalizzare le attività svolte avvalendosi del documento generato a sistema MePA, apportando le eventuali integrazioni;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti, con specifico provvedimento, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Tale Commissione, composta da un numero dispari pari a tre membri esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, sarà costituita secondo i criteri stabiliti, con la deliberazione della Giunta Comunale del 23/02/2017 n. 20, per le procedure di gara "... gestite dal Comune di Genova per l'aggiudicazione di contratti pubblici con l'offerta economicamente più vantaggiosa". Più specificatamente i componenti della Commissione saranno individuati, nel rispetto del principio di rotazione, tramite sorteggio effettuato dal RUP alla presenza di due testimoni, mediante strumento informatico fra i nominativi iscritti, per l'area di competenza afferente la presente procedura, nell'elenco approvato dalla, in allora, Direzione Scuola e Politiche Giovanili con determinazione dirigenziale n. 2017-146.0.0.-15 del 21/03/2017 e s.m.i. Il Presidente della Commissione sarà un Dirigente del Comune di Genova, diverso dal titolare del procedimento di spesa individuato, a seguito di una valutazione dei curricula e degli anni di esperienza, per la sua competenza nel settore di interesse.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei Concorrenti e fornisce eventuale supporto al R.U.P. nella verifica di congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del Committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Apertura on line delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche e valutazione di dette offerte

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il R.U.P. procederà on line alla consegna degli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica on line, procederà all'apertura sulla piattaforma MePA della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti al precedente art. 5 del presente documento.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel precedente art. 6.

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi discrezionali secondo quanto indicato al precedente art. 6.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente articolo e li comunica al R.U.P. che procederà alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice dei Contratti. La Commissione non procederà, pertanto, alla apertura dell'offerta economica dei predetti concorrenti.

Successivamente la Commissione in seduta pubblica on line su MePA, relativamente a ciascun lotto, comunicherà, il punteggio assegnato per l'offerta tecnica e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti. Nella medesima seduta la Commissione procederà, sempre per ciascun lotto, all'apertura on line della busta contenente l'offerta economica prendendo atto del punteggio assegnato a sistema MePA per l'offerta economica, applicando il criterio indicato nel precedente articolo, e della costituzione, sempre a sistema MePA, della relativa graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il Concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo per i criteri discrezionali.

In caso continui a perdurare la parità, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

A conclusione delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste on line della documentazione amministrativa e/o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche di base richieste per l'esecuzione del servizio;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e propone l'aggiudicazione a favore del Concorrente la cui offerta sia stata ritenuta congrua.

Art. 8 - Aggiudicazione e stipula del contratto

La Stazione appaltante, a seguito della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e dell'esito dell'eventuale verifica di anomalia delle offerte da parte del R.U.P., di cui al precedente articolo, procede:

- 1) all'accertamento d'ufficio dei requisiti di carattere generale e, se necessario, a richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al Concorrente destinatario dell'aggiudicazione, i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice;
- 2) a richiedere, laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta, i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione dell'appalto mediante l'adozione del relativo provvedimento. A decorrere dalla data di esecutività dell'anzidetto provvedimento, la Stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e secondo quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti si procederà alla stipula del contratto nella forma e secondo le modalità previste al successivo art. 10.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà

dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Clausola CONSIP

La Stazione appaltante, qualora venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello in oggetto ad un prezzo più vantaggioso e/o a condizioni migliorative:

- a) procederà, nel caso di disponibilità della convenzione CONSIP prima dell'apertura della R.d.O., all'annullamento dell'indizione della stessa ed alla contestuale assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP;
- b) chiederà, in caso di attivazione di una convenzione CONSIP nel corso dell'espletamento della R.d.O. o nelle more dell'aggiudicazione definitiva, all'Impresa collocata prima nella graduatoria relativa a ciascun lotto ed eventuale aggiudicataria in via definitiva, in funzione dell'entità dell'offerta di quest'ultima, un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell'adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all'eventuale revoca dell'aggiudicazione definitiva ed allo scorrimento della graduatoria, nonché, in caso di rifiuto di tutte le Imprese interpellate all'adeguamento richiesto, all'assegnazione del servizio all'Impresa titolare della convenzione CONSIP.

Art. 9 - Valore del servizio

Il valore massimo complessivo di affidamento del servizio, al netto dell'I.V.A., definito per ciascun lotto è quello posto a base di gara come indicato nella tabella che segue; il costo degli oneri della sicurezza derivanti da interferenze è pari a zero come specificato all'art. 6 del Capitolato tecnico prestazionale:

LOTTE	IMPORTO posto a base di gara, I.V.A. esclusa
LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest	Euro 46.101,87
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno	Euro 32.128,89
LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante	Euro 28.635,64
LOTTO 4 – Municipi Medio Ponente, Ponente e Valpolcevera	Euro 39.287,80

La Stazione appaltante, secondo quanto previsto all'art. 4 – punto C del Capitolato tecnico prestazionale, si riserva la facoltà di avvalersi, per uno, alcuni o tutti i lotti, dell'opzione di aumentare i posti/bambino per una spesa complessiva non superiore al valore massimo di detta opzione definito per ciascun lotto nella tabella che segue:

LOTTE	VALORE OPZIONE, I.V.A. esclusa
LOTTO 1 – Municipi Centro Est e Centro Ovest	Euro 19.300,00
LOTTO 2 – Municipi Bassa Valbisagno e Media Valbisagno	Euro 19.300,00
LOTTO 3 – Municipi Medio Levante e Levante	Euro 16.845,00

Art. 10 - Importo, durata e forma del contratto

Per ciascun lotto, l'importo complessivo del relativo contratto sarà quello del prezzo offerto, in sede di gara, dall'Aggiudicataria, **esclusa l'opzione**.

Il Comune si impegna alla corresponsione dell'importo contrattuale determinato dal prezzo offerto in sede di gara dall'Aggiudicataria per il lotto interessato, **esclusa l'opzione**.

Qualora la stazione appaltante intenda avvalersi dell'opzione di aumentare i posti/bambino di cui al precedente articolo, l'importo contrattuale dell'opzione sarà determinato in base al numero dei posti oggetto dell'opzione di aumento. Più specificatamente, la quantificazione di detto importo sarà determinata moltiplicando il prezzo unitario posto/bambino per il numero di posti occorrenti, effettuando una riparametrazione proporzionale di detto prezzo unitario rispetto al rapporto medio educatore / bambini di cui all'art. 4 – lettera C del Capitolato tecnico prestazionale. Il prezzo unitario è individuato nel quoziente della divisione del prezzo complessivo offerto per il lotto ed il relativo numero di posti bambino indicato nell'ALLEGATO 1 del Capitolato tecnico prestazionale, eventualmente rapportato al periodo effettivo dell'opzione (se inferiore al periodo di esecuzione del servizio di cui all'art. 4 - lettera B) del Capitolato tecnico prestazionale).

Il contratto avrà validità di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data della stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Aggiudicataria anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto; in particolare l'Impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento.

Il Comune di Genova, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Aggiudicataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Aggiudicataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - Garanzia definitiva

L'Impresa risultata aggiudicataria in via definitiva di ciascun lotto, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei Contratti, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell'assolvimento di tutte le obbligazioni ad esse derivanti dal presente documento e dagli atti nello stesso richiamati.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria da corrispondere sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La cauzione potrà essere ridotta nei casi e con le modalità previste dall'art. 93 comma 7 del Codice dei Contratti. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell'integrale e regolare esecuzione del servizio, secondo quanto previsto all'art.103, comma 5, dell'anzidetto Codice.

La cauzione definitiva potrà essere costituita con le seguenti modalità: fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal D.P.R. n. 635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del D.P.R. N. 449/1959. La cauzione prestata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia, entro il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'aggiudicazione definitiva, potrà determinare la revoca dell'aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 12 - Obblighi dell'Impresa aggiudicataria

L'Impresa aggiudicataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa aggiudicataria di:

- a) eseguire il servizio secondo le modalità richieste nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale, nonché in assoluta conformità al progetto presentato nell'ambito della propria offerta tecnica, da intendersi parte integrante del contratto anche se materialmente non allegato;
- b) effettuare, come previsto all'art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale, nel periodo antecedente l'esecuzione del servizio, le attività necessarie a garantire un corretto passaggio d'informazioni e conoscenza con le famiglie e con gli operatori che impiegherà nell'esecuzione del servizio, attraverso momenti di osservazione/conoscenza diretta dei bambini, momenti di confronto fra operatori/educatrici/insegnanti. Durante l'esecuzione del servizio per i soli nidi d'infanzia, garantire quotidianamente un corretto passaggio di consegne, come previsto nell'anzidetto articolo del Capitolato tecnico prestazionale;
- c) mettere a disposizione il soggetto individuato quale coordinatore e parte del personale previsto per il periodo antecedente l'inizio delle attività, al fine di prendere contatti con le famiglie e con i bambini iscritti al servizio ludico ricreativo estivo, secondo le indicazioni del committente, attraverso l'organizzazione di riunioni e/o laboratori;
- d) avere, a partire dalla data di inizio di esecuzione del servizio, una sede nell'ambito territoriale del Comune di Genova, operativa per l'intera durata del servizio, con responsabili abilitati ad assumere decisioni immediate rispetto alla soluzione di problemi emersi durante lo svolgimento del servizio;
- e) dare avviso al Comune, con anticipo di almeno 48 ore, in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio;

- f) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato tecnico prestazionale in numero adeguato al rapporto previsto educatore/bambini all'art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale;
- g) applicare integralmente per i propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività;
- h) stipulare idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- i) fornire, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio (personale educativo e coordinatore) corredato dai seguenti dati: anagrafe, residenza, titoli professionali e/o requisiti richiesti, livello di inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time di x ore/full time);
- j) dare immediata comunicazione in ordine ad ogni eventuale aggiornamento dell'elenco di cui sopra;
- k) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- l) rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed a documentare, su richiesta della stazione appaltante, il rispetto di tale obbligo;
- m) assicurare il servizio nei giorni feriali previsti nel periodo e secondo gli orari indicati all'art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale;
- n) contribuire e collaborare, per quanto di competenza, con gli operatori del Comune di Genova e con gli addetti alle pulizie della ditta assegnataria del servizio di pulizia, al mantenimento della pulizia degli ambienti;
- o) osservare nell'uso dei locali e delle relative attrezzature la vigente normativa di sicurezza, con l'obbligo di autorizzazione preventiva per l'eventuale uso di particolari attrezzature;
- p) adottare gli strumenti di documentazione del lavoro individuati dal Comune di Genova e a garantire la corretta compilazione;
- q) redigere e trasmettere al referente del servizio individuato dal Comune, al termine dell'attività, una relazione concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e dei dati numerici;
- r) mantenere il rapporto giornaliero educatore/bambino come previsto all'art. 4 del Capitolato tecnico prestazionale attraverso la sostituzione tempestiva del personale assente con operatori di pari qualifica professionale;
- s) espletare prima dell'avvio del servizio, dandone preventiva comunicazione al Comune, la formazione specifica a favore del personale che sarà impiegato nello stesso, per il numero di ore indicato nel progetto ai fini dell'attribuzione, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, del punteggio per il sub criterio quantitativo 3.2 di cui al precedente art. 6;
- t) osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con il committente, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- u) dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa.

In caso di infortunio di minori frequentanti il servizio, l'Aggiudicataria si obbliga a rispettare le procedure indicate dal referente del servizio.

Art. 13 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

Il Comune svolgerà secondo le modalità ritenute più opportune, la vigilanza sull'andamento dell'attività oggetto dell'affidamento del servizio e la verifica dei risultati, secondo criteri di efficacia e di efficienza.

Per ciascuna sede interessata sarà individuato un referente della Direzione con compiti di monitoraggio. Il Comune attraverso il proprio referente del servizio effettuerà il controllo complessivo del servizio erogato tramite verifiche ulteriori presso le sedi.

Relativamente al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico prestazionale ed agli aspetti organizzativi e gestionali, il Comune di Genova potrà svolgere verifiche rispetto alla qualità intrinseca del servizio offerto ed a quella percepita dalle famiglie attraverso la valutazione di una serie di indicatori in merito a:

- qualità delle relazioni con i bambini e le famiglie;
- qualità del servizio erogato;
- qualità delle prestazioni degli educatori.

Ai fini di cui sopra, il Comune potrà avvalersi dei seguenti supporti predisposti dallo stesso:

- griglia di indicatori di verifica relativi a efficacia, efficienza e qualità;
- questionari relativi al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio;
- strumenti per la valutazione della qualità dei contesti educativi.

Il Comune di Genova, effettuate con esito positivo le verifiche di cui sopra, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 14 - Penali

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicataria, il Comune, fatto salvo il risarcimento del maggior danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del codice civile, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

In particolare, il Comune, a tutela della regolare esecuzione del servizio, si riserva di applicare le penali in caso di inadempienze come segue:

- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente articolo 12, lettera d): Euro 50,00 per ogni giorno di mancata operatività della sede;
- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente articolo 12, lettera e): Euro 800,00;
- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente articolo 12, lettera l): Euro 300,00 per ciascuna inadempienza;
- comportamenti del personale educatore / di coordinamento tali da causare danni di immagine alla Civica amministrazione: Euro 1.000,00 per ciascun evento;
- eventuali inadempienze rispetto alle condizioni migliorative riportate nel progetto o nel Dettaglio tecnico presentati in sede di offerta tecnica: Euro 300,00 per ogni inadempienza;
- mancato rispetto dell'obbligazione di cui al precedente art 12, lettera r): Euro 800,00 per ogni giorno di mancata sostituzione.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'invio, tramite PEC, della contestazione stessa. Se entro tale termine, l'Aggiudicataria non fornisce alcuna motivata

giustificazione scritta, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e raggugiandola alla violazione più assimilabile, o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di Euro 500,00 ed un massimo di Euro 1.500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'Aggiudicataria.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure escusso dalla cauzione definitiva.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni stabilite nel Capitolato Tecnico Prestazionale, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà essere immediatamente reintegrato.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, in caso di gravi inadempienze nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente documento e nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il Comune procederà in ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice dei Contratti, alla risoluzione del Contratto, subordinata alla previa intesa con l'ANAC:

- in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- qualora l'Aggiudicataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- qualora l'Impresa si sia resa inadempiente rispetto all'obbligo di dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all'autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'Impresa stessa;
- ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 354, 355, 356 del codice penale nonché dell'articolo 2635 del codice civile;
- mancato rispetto del termine di attivazione del servizio;

- violazione del divieto di interruzione del servizio;
- violazione dell'art. 7 del Capitolato Tecnico Prestazionale (violazione dovere riservatezza);
- violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- nel caso siano eseguite transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

L'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall'Amministrazione Comunale, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Art. 17 - Pagamenti

A fronte del servizio regolarmente eseguito, l'Aggiudicataria dovrà inviare la relativa fattura correttamente intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere, il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al rifiuto delle fatture in cui non sia stato riportato il suindicato CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Comune rigetterà le fatture qualora non contengano il numero d'ordine ed il CIG.

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S", integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Aggiudicataria; quest'ultima, sanate le irregolarità nell'esecuzione del servizio, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Aggiudicataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Aggiudicataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 18 - Subappalto

Il subappalto è ammissibile nei limiti ed alle condizioni disciplinate all'art. 105 del Codice dei Contratti. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il Concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti da dichiararsi mediante presentazione, nell'ambito della Documentazione Amministrativa di cui al precedente art. 5 – punto 1, di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Art. 19 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, il Comune avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Aggiudicataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 20 - Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata al Comune e dallo stesso accettata.

Art. 21 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 22 - Controversie - Foro competente

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Art. 23 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 24 - Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MePA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.



COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

per l'affidamento del servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l'infanzia e le scuole d'infanzia statali

Art. 1 - Oggetto

LOTTO UNICO – CPV 85311300-5

Servizio ludico ricreativo estivo a favore dei bambini frequentanti i civici servizi educativi per l'infanzia e le scuole d'infanzia statali, ripartito in 4 (quattro) lotti funzionali, di cui all'art. 3 comma 1 lettere qq) del Codice dei Contratti, meglio individuati nell'ALLEGATO 1 del presente capitolato. Tale servizio dovrà essere eseguito nell'incondizionata osservanza di tutte le condizioni e secondo le modalità stabilite nel prosieguo del presente documento.

Art. 2 - Obiettivi del servizio

Si indicano nel seguito gli obiettivi che il Comune intende conseguire con l'affidamento del servizio in oggetto:

- garantire un clima di ascolto, benessere e accoglienza per i bambini e le famiglie che accedono al servizio;
- progettare e realizzare attività di gioco libero e guidato, motorio, di gruppo, di rilassamento e di espressione;
- sostenere la qualità della relazione attraverso proposte di gioco che migliorino la capacità di aggregazione tra i bambini;
- ricomprendere nelle attività ludiche il coinvolgimento dei bambini disabili, per i quali è previsto il sostegno da parte di altro soggetto, come meglio precisato al successivo art. 3;
- costruire una proposta formativa in continuità con i livelli qualitativi offerti dal Comune di Genova durante l'anno scolastico.

Art. 3 - Modello organizzativo del servizio

Le modalità organizzative del servizio in oggetto sono riportate nella rappresentazione tabellare che segue:

Modello organizzativo	
COMUNE	AGGIUDICATARIA
<ul style="list-style-type: none">- individua le sedi in cui verrà erogato il servizio estivo;- definisce le regole d'accesso e gli eventuali criteri di compartecipazione alla spesa;- predispone modalità e tempi di iscrizione al servizio estivo;- stabilisce orari di apertura dei servizi;- stabilisce il rapporto medio educatore/bambini per quanto riguarda il servizio estivo espletato nei nidi e nelle scuole infanzia;- in presenza di iscrizione di bambini con disabilità, previe le valutazioni del caso, provvede all'eventuale servizio di sostegno;- assicura l'erogazione dei pasti;- assicura il servizio di pulizia dei locali;- mette a disposizione, in uso gratuito, spazi, alcuni materiali didattici e attrezzature presenti	<ul style="list-style-type: none">- esegue il servizio secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente capitolato e nel documento "Condizioni particolari della R.d.O., nonché in assoluta conformità al progetto e al dettaglio tecnico presentato in sede di gara;- impiega personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato, in numero adeguato al rapporto stabilito educatore/bambini;- si attiva, con immediatezza, per trovare soluzioni alle disfunzioni nella realizzazione del servizio segnalate dal Comune.

<p>nelle sedi in cui si svolge il servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantisce la presenza delle responsabili gestionali territoriali o di un loro delegato all'incontro programmatico per l'esecuzione del servizio; - monitora e controlla l'andamento del servizio ed il corretto adempimento delle prestazioni; - gestisce i reclami attraverso le procedure esplicitate nella carta dei servizi 0/6. 	
---	--

Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio

A) SUDDIVISIONE

Il servizio in oggetto, ripartito in quattro lotti funzionali individuati su base territoriale, deve essere eseguito presso le strutture educative comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, dettagliate nell'ALLEGATO 1 del presente capitolato. Per sopravvenute esigenze non prevedibili a priori, il Comune si riserva la facoltà di modificare le sedi sopra individuate. Nel suddetto ALLEGATO 1, per ciascuna sede viene riportato, il numero dei bambini fruitori del servizio in oggetto; tale numero ha valore puramente indicativo ai fini dell'organizzazione del servizio.

B) PERIODO E ORARI DEL SERVIZIO

Il servizio ludico ricreativo in oggetto dovrà essere erogato nel periodo dal **01/07/2019 al 26/07/2019**, nelle fasce orarie indicate nel seguito:

- nei nidi d'infanzia dalle ore 14:00 alle ore 16:30; quotidianamente prima dell'inizio delle attività con i bambini nell'anzidetta fascia oraria, deve essere assicurato il passaggio di consegne con il personale educativo del Comune attraverso la presenza di personale educativo dell'Aggiudicataria, presso ciascuna sede, a partire dalle ore 13,30, nella misura congrua al numero dei bambini iscritti e con modalità operative concordate con il referente tecnico del Comune;
- nelle scuole d'infanzia dalle ore 08:00 alle ore 16:30.

All'Aggiudicataria è richiesto l'impegno ad effettuare, prima dell'avvio del servizio di cui sopra, le attività necessarie a garantire un corretto passaggio di informazioni e conoscenza con le famiglie e i bambini iscritti, per un periodo di cinque ore, articolate su una o più giornate lavorative, attraverso un incontro programmatico tra il personale educativo dell'Aggiudicataria stessa ed il Comune, un incontro di presentazione del servizio alle famiglie e momenti di osservazione diretta dei bambini, come sarà definito dalla responsabile di gestione territoriale o suo delegato.

L'Aggiudicataria è tenuta altresì ad effettuare, su richiesta delle famiglie, il servizio di pre e post scuola (anticipo orario 7.30 e posticipo 18.00) per le scuole d'infanzia ed il solo posticipo per nidi d'infanzia, accordandosi con le famiglie interessate, che dovranno corrispondere direttamente all'Aggiudicataria stessa il costo del servizio. Il Comune di Genova stabilisce in Euro 10,00, comprensivo di I.V.A., l'importo massimo settimanale che le famiglie interessate dovranno corrispondere direttamente all'Aggiudicataria. Tale servizio sarà attivato solo al raggiungimento, per ciascuna sede interessata, di un numero minimo di cinque bambini.

C) MODALITÀ OPERATIVE

Nell'espletamento del servizio dovrà essere rispettato il rapporto medio educatore/bambini 1/8 per quanto riguarda i nidi d'infanzia ed il rapporto medio educatore/bambini 1/25 per quanto riguarda le scuole d'infanzia.

L'Aggiudicataria, al fine di assicurare il mantenimento dei rapporti educatore/bambini sopra definiti, dovrà rendersi disponibile ad effettuare una mobilità degli educatori nell'ambito delle

strutture per l'infanzia comprese nel lotto assegnato, sia giornaliera che settimanale, quest'ultima soprattutto riferita alla possibile diversa percentuale di bambini iscritti nelle diverse settimane del servizio.

Il servizio di sostegno dei bambini con disabilità, previe le valutazioni del caso, sarà gestito dal Comune di Genova ed, eventualmente, eseguito dagli Aggiudicatari di una specifica gara.

Prima e durante l'esecuzione del servizio dovrà essere assicurato un efficace raccordo tra coordinatore e referenti centrali e territoriali della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni.

La Stazione appaltante, a fronte di iscrizioni in quantitativi superiori rispetto ai posti/bambino previsti per ciascun lotto nell'ALLEGATO 1, si riserva la facoltà di avvalersi, per uno, alcuni o tutti i lotti, dell'opzione di aumentare i posti/bambino nella misura rispondente alle reali necessità, per un periodo analogo o inferiore a quello indicato al precedente punto B) e, comunque, per una spesa complessiva non superiore al valore massimo dell'opzione di cui all'art. 4 del documento "Condizioni Particolari della R.d.O.". In tal caso la Stazione Appaltante, dovrà darne comunicazione all'Aggiudicataria entro la prima settimana del mese di giugno, ossia entro e non oltre il giorno 7 giugno 2019.

D) RISTORAZIONE

La fornitura dei pasti ai bambini è a carico del Comune.

L'assistenza al pasto e la consegna delle merende è a carico dell'Aggiudicataria. Il personale dell'Aggiudicataria non ha diritto al pasto gratuito.

L'Aggiudicataria deve conformarsi alle modalità di rilevazione presenze giornaliere e ordinazione pasti adottate dall'Ufficio Ristorazione Scolastica della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, rispettando in particolare gli orari di ordinazione del pasto e le modalità di richiesta di diete speciali.

A chiusura del centro estivo il riepilogo delle presenze dei bambini dovrà essere trasmesso a cura dell'Aggiudicataria alla Responsabile Gestionale Territoriale di riferimento del Comune.

Art. 5 - Personale

Il personale dell'Aggiudicataria dovrà essere regolarmente assunto in base alla normativa vigente, secondo gli standard di trattamento economico e normativo del CCNL per il personale dipendente dalle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Tutto il personale educativo dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio ed aver maturato un minimo di due anni di esperienza in attività educative e/o ricreative per bambini in età prescolare: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di Dirigente di Comunità; maturità magistrale o diploma di maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico; diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in scienze dell'Educazione o della Formazione; diploma di tecnico dei servizi sociali - Assistente di Comunità Infantili (titolo valido solo per gli educatori degli asili nido); diplomi di formazione professionale regionale, appositamente istituiti su figure professionali idonee ed inserite nel repertorio delle professioni (titolo valido solo per gli educatori degli asili nido). Sono ammessi titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi di legge; in tale caso l'Aggiudicataria dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare l'equivalenza dei titoli posseduti e dichiarati a quelli richiesti.

Per ciascun lotto è prevista la presenza di un Coordinatore con funzioni di responsabile della gestione delle attività e come tale diretto interlocutore del referente del servizio del Comune. In particolare il Coordinatore, che espleta il suo servizio per una media di tre ore a struttura, per le strutture presenti nel lotto, si fa carico degli aspetti tecnici, commerciali, amministrativi legati

all'affidamento del servizio e gestisce ogni comunicazione di carattere tecnico, operativo e gestionale relativa alla conduzione del servizio ed alla sua programmazione. Il Coordinatore dovrà garantire la reperibilità telefonica nelle fasce orarie e nei giorni dell'effettuazione del servizio.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per il personale educativo; è ammesso altresì il possesso di laurea in servizio sociale. Dovrà, comunque, aver maturato un minimo di un anno di esperienza in attività di coordinamento in ambito socio educativo. L'Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, si obbliga a fornire al Comune il nominativo del Coordinatore e si obbliga, altresì, a comunicare formalmente al Comune la sostituzione, anche temporanea, del Coordinatore, nonché il nominativo ed il relativo recapito della persona che sostituirà temporaneamente il Coordinatore.

L'Aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, si obbliga a fornire al Comune l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio (personale educativo e coordinatore) completo dei dati indicati all'art. 10 lettera i) del documento "Condizioni particolari della R.d.O."

L'Aggiudicataria dovrà farsi garante che nei confronti di tutto il personale impiegato nel servizio estivo non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato che incidano sull'affidabilità morale e professionale.

Il personale educativo impiegato dovrà avere un inquadramento corrispondente nella categoria C3/D1 del CCNL delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento.

Il Coordinatore dovrà avere un inquadramento corrispondente alla categoria D3/E1 del CCNL delle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale educativo e di inserimento lavorativo o in qualifica analoga di diverso CCNL di riferimento. L'Aggiudicataria può utilizzare anche altra forma contrattuale prevista dalla normativa, ma dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico rispetto a quello previsto dal CCNL di riferimento.

L'Aggiudicataria è tenuta per i propri operatori al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo la normativa vigente e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

In caso di partecipazione di cooperative sociali, potranno essere utilizzati come educatori i soci lavoratori o persone con rapporto di lavoro dipendente in possesso dei requisiti previsti.

Tutti gli operatori rispondono all'organizzazione di appartenenza per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Art. 6 - Sicurezza

Il Comune, ai sensi dell'art. 26, comma 3 ter del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ha predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del servizio. Prima dell'avvio del servizio l'Aggiudicataria dovrà completare ed, eventualmente concordare le modificazioni ritenute utili, nonché sottoscrivere il DUVRI predisposto negli atti di gara. Il DUVRI potrà essere aggiornato dal Comune medesimo, anche su proposta dell'Aggiudicataria, in caso di modifiche contrattuali di tipo tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà essere inoltre integrato, su proposta dell'Aggiudicataria, da formularsi entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva ed a seguito di positiva valutazione da parte del Responsabile del procedimento.

A seguito della valutazione di cui sopra non si ravvisa la sussistenza di interferenze; pertanto, gli oneri di sicurezza a carico della stazione appaltante sono quindi quantificati in Euro 0,00.

E' fatto obbligo all'Impresa Aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di:

- attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di cui, in particolare, il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Art. 7 - Privacy e trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del contratto l'Aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, di cui entra legittimamente in possesso per l'adempimento degli obblighi contrattuali.

L'Aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini correlati allo svolgimento del servizio, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi a distruggere le banche dati a conclusione del servizio.

Il responsabile del trattamento dati è tenuto a garantire il rispetto delle previsioni tutte di cui alla vigente normativa in materia.

Il Comune potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche in ordine alle modalità del trattamento ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ALLEGATI:

Allegato 1

ALLEGATO 1

Lotti	Municipi	Scuole infanzia sede di estivo	N. bambini nelle settimane di luglio (valore indicativo)
Lotto 1	Centro Est	Bertoncini	75
		San Luigi	100
	Centro Ovest	Firpo	100
		Tollot Occidentale	50
Lotto 2	Bassa Valbisagno	Quartiere Camoscio	50
		Rodari	50
	Media Valbisagno	Mimosa	75
		Peter Pan	50
Lotto 3	Medio Levante	Boccadasse	50
		Bernabò Brea	50
	Levante	Chighizola	50
		Villa Stalder	50
Lotto 4	Medio Ponente	Guido Rossa	50
	Ponente	Villa Sciallero	50
		Emma Valle	50
	Valpolcevera	Arcobaleno	25
Primavera		75	